

N. 00976/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 513 del 2014, proposto da:

Mirasole di Picerno Omar & C. S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv.

Alberto Bova, Umberto D'Autilia, con domicilio eletto presso Umberto

D'Autilia in Bologna, via Oriani N.48;

contro

Comune di Comacchio, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Vinci,

Francesco Vinci, Maria Pina Milione, con domicilio eletto presso Maria

Pina Milione in Bologna, via Castiglione N.25;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Comunale n.105 del 27 settembre 2013,

avente ad oggetto l'adozione di una variante alle Norme Tecniche di

Attuazione del PRG, nella parte in cui vieta l'apertura delle sale da gioco

entro il raggio di 500 metri da siti sensibili quali scuole, asili ospedali, case di cura e di riposo, parchi e aree per il gioco;

-della nota del Dirigente del Settore Territorio e Sviluppo Economico prot.12587 del 18 marzo 2014 con la quale è stata sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente in data 25 giugno 2013, oggetto della pratica edilizia n.440/2013, in pendenza dell'approvazione della suddetta variante;

per quanto occorrere, della nota di preavviso di rigetto (art.10bis legge n.241 del 1990) con la quale il Responsabile dello Sportello unico del Territorio, prot.n.1826 del 15 gennaio 2014, ha comunicato alla ricorrente il rinvio dell'istruttoria della pratica edilizia, in quanto l'intervento risulterebbe "ammissibile per quanto attiene alla suddivisione del locale al piano terra e la realizzazione delle camere al primo piano. Non è invece ammissibile la destinazione finale a sala giochi (slot9 in quanto in contrasto con l'art.23 Bis della variante al PRG adottata con deliberazione di C.C. n.105 del 2013 in ordine alla distanza minima dalle scuole",

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Comacchio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 il dott.

Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;

E' impugnata la variante alle NTA del PRG approvata con delibera del Consiglio Comunale di Comacchio n. 105/2013 nella parte in cui vieta l'apertura di sale da gioco entro un raggio di 500 metri da siti sensibili.

Il ricorso è fondato in quanto la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell'art. 7 del D.L. n. 158/2012.

Tale attribuzione esclusiva trova conferma anche nella legge regionale n. 5/2013, art. 6, che al comma II prevede che i comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al suddetto comma n. 10 dell'art. 7 del D.L. n. 158/2012.

Pertanto, in assenza della suddetta programmazione, l'adozione da parte dei singoli comuni di norme in materia è priva del necessario presupposto.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune do Comacchio al pagamento a favore della ricorrente a titolo di spese di giudizio della somma di €.4.000,00 (quattromila/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)